ALLEGATO "A"

STATUTO
della "Associazione PANTA REI di promozione sociale"

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita la "Associazione PANTA REI di promozione sociale" con sede legale in l'Aquila, via Barete, n.7.
Eventuali trasferimenti di sede sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, ha per fine lo svolgimento di attività utilità sociale, culturale nel senso più ampio del termine, civile di ricerca etica e spirituale a favore degli associati o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana.
L'Associazione non ha fini di lucro e si propone l'elevazione culturale, morale e spirituale del contesto in cui opera.

Art. 3 ATTIVITA'

L'Associazione persegue le finalità proposte mediante conferenze, seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, incontri ed altro.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dagli associati e non, per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'esercizio di attività comportanti compensi o rimborso spese è consentito a condizione che in ciascun esercizio esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'Associazione.
In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo anche ricorrendo a propri associati.

Art.4 CATEGORIE DI SOCI

L'associazione è composta da soci fondatori, sostenitori , ordinari ed onorari.

1) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'associazione.
2) Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche o giuridiche, ne facciano domanda impegnandosi in ciò a corrispondere la quota sociale di tale categoria di soci.
3) Sono soci ordinari tutti gli associati che non siano soci fondatori o sostenitori o onorari.
4) Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nelle questioni che interessano la vita dell'associazione: tale categoria di soci non è soggetta a

quota, non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche ufficiali dell'associazione.

Art.5 DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono divenire soci coloro che, persone fisiche ed enti, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- le persone fisiche dovranno indicare il nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza, nonché autorizzare l'utilizzo dei dati in base alla legge 675/96;
- le persone giuridiche dovranno indicare la denominazione, la sede legale, quella amministrativa,il legale rappresentante, allegare copia autentica dello statuto dell'ente ed autorizzare l'utilizzo dei dati ai sensi della legge6757/96;
- per tutti gli aspiranti soci dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione di impegno ad attenersi agli statuti ed alle deliberazioni degli organi sociali nonché una dichiarazione d'impegno al versamento della quota sociale.

Ogni domanda d'ammissione, dovrà essere presentata da due soci ordinari o fondatori e dovrà essere approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Il richiedente non ha alcun diritto ad essere ammesso all'associazione.

Art.6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione; i soci fondatori, sostenitori ed ordinari partecipano alle assemblee indette, con diritto di voto.

Art.7 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

gli associati sono tenuti:
a) al pagamento della quota associativa;
b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
c) alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie;
d)a partecipare agli impegni di organizzazione per rendere possibile l'attività dell'Associazione.
La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso da comunicare per iscritto al consiglio Direttivo.

Art.8 ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci possono essere esclusi se:
a) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
b) risultino morosi per tre quote mensili;
c) se arrechino danno materiale o morale all'Associazione, ne compromettano l'attività o fomentino discordie.
Le espulsioni sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso l'associazione anche se si sia prescritto il relativo credito, sentito il parere del Tesoriere.

Art.9 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote ordinarie e straordinarie, come determinate dal consiglio direttivo;
dai contributi di enti e privati;
dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi o da iniziative promozionali quali feste ed altro;
dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento di cui all'art.17 dello Statuto, gli utili dell'associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono suscettibili di ripartizioni tra i soci.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1) Assemblea dei soci;
2) Consiglio Direttivo
3) Presidente
4) Revisori dei Conti

L'Associazione si ispira a principi di massima libertà e di democrazia in materia di elettorato interno, sia attivo, sia passivo, fatta salva l'esclusione del diritto di voto dei soci minorenni.

Art. 11 ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno ogni anno.
Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- elegge i tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei conti lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall'Associazione.

Le assemblee sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede legale. Il Segretario può decidere di procedere alla convocazione indirizzando l'avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo (telex, telefax, posta ordinaria o elettronica). L'avviso di convocazione deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza. Le eventuali comunicazioni dell'avviso di convocazione indirizzate ai singoli soci si effettuano al domicilio indicato nel libro dei soci.
L'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale è sempre condizione necessaria e sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione.
In Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, esclusi i soci minorenni. L'astensione equivale a voto contrario.
E' possibile per il socio delegare per iscritto un altro associato in assemblea.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea elegge un segretario di Assemblea, il quale redige l'apposito verbale, sottoscrivendolo con il Presidente che ne cura la pubblicità mediante affissione in bacheca..

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel proprio ambito il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Tesoriere, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. La carica di consigliere è rinnovabile anche consecutivamente.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà a cooptazione di un sostituto scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci; il sostituto decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto.
Spetta al Consiglio Direttivo provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere ogni decisione utile e necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
Il Consiglio Direttivo adotta i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere.
Ad esso compete, in particolare:
A) l'esame e l'approvazione delle domande degli aspiranti soci;
B) l'eventuale esclusione dei soci;
C) la quantificazione dell'ammontare delle quote annuali di associazione, le modalità di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
D) la proposta all'Assemblea di modifiche allo Statuto ed ai regolamenti interni;
E) la convocazione delle assemblee con le iscrizioni all'ordine del giorno;
F) dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati.
Ad ogni consigliere è fatto divieto partecipare alle discussioni ed alle votazioni di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo che comportino un conflitto di interessi con gli stessi. Le deliberazioni adottate con il voto determinante dei consiglieri in conflitto di interesse non sono valide.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a sua discrezione e, in ogni caso, almeno una volta ogni tre mesi, comunque, quando il Segretario o il Tesoriere o il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere fatta per iscritto a tutti i componenti il Consiglio presso il domicilio indicato nel libro dei soci, e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tal caso, il Presidente deve convoca re entro 30 giorni un'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; fino alla nuova elezione rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Art. 13 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto tra i soci dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica quattro anni. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della

scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato con le stesse modalità e decadrà insieme al Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo.
Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto.

Art. 14 SEGRETARIO

l Segretario viene eletto tra i soci dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la durata di quattro anni.
Egli tiene il registro dei soci e quelli delle assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.
E' suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.
Il Segretario può ricevere specifiche deleghe e particolari incarichi esecutivi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto tra i soci dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per quattro anni.
Spetta al Tesoriere curare l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento.
Il Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle uscite e, con firma congiunta del Presidente, può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni.
Annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori del conti.
Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'Associazione in caso di impedimento del Presidente.

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno dei membri, vi provvede il Consiglio Direttivo: il sostituto decade con il Collegio di cui fa parte.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede all'esame dei bilanci e dei rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo che vengono apposti in bacheca o comunque tenuti a disposizione dei soci che voglian consultarli.
I revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, e la loro carica è incompatibile con quella di consigliere.
La carica di revisore ha durata pari a quella dei consiglieri. Possono essere rieletti.

17 BILANCI E RISULTATI DI GESTIONE

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, adotta, con eventuali modifiche, il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere, e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, adotta, con eventuali modifiche, il bilancio consuntivo dell'Associazione, sempre predisposto dal Tesoriere, contenente il rendiconto economico finanziario relativo all'anno solare precedente.

I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro il 28 febbraio, dopo essere stati affissi in bacheca e messi nella disponibilità dei soci almeno dieci giorni prima muniti del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è indeterminata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta a una maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Il logo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata Panta Rei è così raffigurato :
Una croce del disegno delle formelle della facciata della Basilica di Collemaggio di colore bianco e rosso è inserita in un ottagono blu, attorno al quale vi è la scritta Panta Rei, il tutto racchiuso in un cerchio. Il punto centrale della croce è attraversato da un raggio verde su cui è scritto il motto dell'Aquila " IMMOTA MANET".

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI L'AQUILA

Registrato a L'Aquila il 8/6/01 N. 1279 Serie 3ª

Esatte L. 260.000 DUECENTOSESSANTAMILA

PER IL DIRIGENTE TITOLARE
(Dr.ssa Augusta ROBIMARGA)
IL CAPO AREA
(Dott. Antonio IAFOLLA)